

XCVª TORNATA

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 1916

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni di legge (discussione di)	pag. 2795
Modificazioni all' articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 253-A)	2795
Oratori:	
BENSA	2798, 2805
DIENA	2800
FACHERIS	2806, 2807, 2808
GAROFALO, <i>relatore</i>	2804, 2806, 2810
LEVI ULDERICO	2796
PETRELLA	2805, 2806
ROLANDI RUCI	2808
SACCHI, <i>ministro di grazia e giustizia e dei culti</i>	2796, 2807
TITTONI TOMMASO	2810
(rinvio della discussione del disegno di legge: Repressione della pornografia - N. 232-A)	2795
Oratore:	
GREPPI EMANUELE, <i>Presidente dell' Ufficio cen- trale</i>	2795
(ritiro del disegno di legge: Facoltà al Governo di prorogare ed estendere le concessioni all'in- dustria privata degli impianti telefonici ad uso pubblico - N. 246)	2798
Oratore:	
FERA, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i>	2798
Interpellanze (annuncio di)	2794
Per la morte del senatore De Giovanni	2793
Oratori:	
PRESIDENTE	2793
GIOPPI	2794
POLACCO	2794
Relazioni (presentazione di)	2795, 2804, 2807
Ringraziamenti	2793
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2810

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della marina, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei culti ed il sottosegretario di Stato dell'interno.

FABRIZI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Pessina ho ricevuto il seguente telegramma:

« Infinitamente commosso ringrazio V. E. contenuto missiva 6 volgente, pregandola esprimere alto Consesso tutta imperitura riconoscenza mia desolata famiglia per commovente tributo ancora reso venerata memoria mio padre.

« Ossequi infiniti.

« GIUSEPPE PESSINA ».

Per la morte del senatore De Giovanni.

PRESIDENTE. Il Senato è già stato edotto per il telegramma che è stato anche pubblicato, della morte del carissimo collega De Giovanni e della sua volontà espressa che non sia fatta di lui nessuna commemorazione.

Do lettura del telegramma ricevuto dal prefetto di Padova:

« Con profondo dolore partecipo decesso illustre senatore prof. De Giovanni e comunico, secondo desiderio sue disposizioni, seguente telegramma diretto V. E. "Eccellenza! Io sono scomparso mandando il mio ultimo omaggio alla E. V., a tutti i colleghi, facendo voti perchè di me non si faccia la solita commemorazione. Il mio ultimo pensiero fu questo: «riviva Roma antica faro di civiltà e sia il

«Senato interprete della legge della evoluzione che governa il mondo. Prof. Achille De Giovanni».

«Telegraferò giorno funerali.

« Con osservanza

« Prefetto MARCIALIS ».

Rispettando la volontà del defunto, mandiamo a lui un saluto, rendiamo onore alla sua memoria. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Il culto alla sacra volontà dei defunti, come ha trattenuto l'illustre nostro Presidente dal commemorare Achille De Giovanni, così impone il silenzio a quanti altri siamo qua dentro ammiratori ed amici di lui. E se possiamo non dolercene troppo per la figura dello scienziato e del patriota, che già rimane egualmente e indelebilmente scolpita nella storia delle mediche discipline, e del patrio riscatto, non può non rammaricarsene chi, legato a lui da consuetudini di colleganza e di amicizia, avrebbe amato poter dire dell'uomo nella sua intimità; ché

se il mondo sapesse il cuor che egli ebbe...
assai lo loda e più lo loderebbe.

Anche a nome dei colleghi Veronese, Cefaly ed Astengo, sicuri interpreti dei sentimenti di tutto il Senato prego l'illustre Presidente di mandare l'attestazione del nostro profondo cordoglio all'Università di Padova che era pel De Giovanni l'unica famiglia oramai, dacché la morte gli aveva fatto tali vuoti dintorno, da rendere sconsolati di ogni domestico affetto gli ultimi anni della sua preziosa esistenza. (*Ip-provazioni*).

GIOPPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOPPI. I desiderî dei moribondi devono essere sacri pei superstiti. Quindi pel nostro illustre defunto collega prof. De Giovanni nessuna commemorazione; ma mi permetterà il Senato che, come concittadino, ammiratore ed amico dell'estinto mandi alla memoria di Lui che fu decoro di quest'alto Consesso e vanto della provincia di Mantova, il più reverente saluto; e nel contempo prego la nostra presidenza a voler mandare le condoglianze del Senato alla nativa città di Mantova. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sarà mia premura comunicare le proposte condoglianze all'Università di Padova ed alla città di Mantova.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Ordinamento dei consorzi di bonifica ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo all'estrazione a sorte degli scrutatori per la votazione per la nomina di due membri della Commissione per il regolamento interno.

(Vengono estratti i nomi dei senatori Spingardi, Giunti e Inghilleri).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che sono state presentate le seguenti domande di interpellanza:

« Il sottoscritto ha l'onore d'interpellare l'onorevole ministro della guerra, se non creda equo ed opportuno che gli ufficiali medici della Croce rossa italiana, aventi obblighi di leva ed idonei all'incondizionato servizio militare, siano avvicendati con gli ufficiali medici del Regno esercito nei servizi reggimentali, allo scopo anche di rendere possibile l'avvicendamento di quei medici militari che da molti mesi prestano opera ininterrotta nei reggimenti alla fronte ».

« LUSTIG ».

« Il sottoscritto interpella il ministro d'agricoltura per conoscere il motivo dei pagamenti di due sussidi di lire diecimila ciascuno, eseguiti nel 1915 e nel 1916, ad una scuola per contadini in Città di Castello, finora non esistente.

« FRANCHETTI ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di voler tener informati i suoi colleghi della guerra e di agricoltura della presentazione di queste due interpellanze perché se ne possa fissare il giorno dello svolgimento.

un giudizio avanti il magistrato italiano, la decisione sulla domanda di esecutorietà può essere sospesa fino all'esito del giudizio in corso.

La Corte procede al riesame degli atti nei casi dei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 494 del Codice di procedura civile, e nel caso di manifesta ingiustizia.

La Corte può quindi decidere la controversia in merito, ovvero dichiarare esecutiva la sentenza dell'autorità straniera.

La Corte può anche procedere al riesame nel caso di sentenza pronunciata in contumacia del convenuto, quando risulti che questi non abbia potuto presentarsi in giudizio per un caso di forza maggiore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Senza lasciarmi imporre dal titolo della proposta di legge, che ci sta dinanzi, involgente cose attinenti a discipline giuridiche, alle quali purtroppo sono pressochè profano, ho chiesto facoltà di parlare.

Tollererò adunque il Senato le pochissime parole, che, a seconda delle mie abitudini, sto per pronunziare e voglia ritenerle quale una dichiarazione di voto.

Già il principio informatore era riuscito di mia piena soddisfazione, ma ancor più ho tratto motivo per approvare tale proposta di legge, dalla dotta, esaurientissima relazione dell'amico senatore Garofalo.

Trattasi di provvedere alla tutela della dignità del paese e alla tutela dei nostri connazionali, esposti al pericolo di essere colpiti dalla decisione di un qualunque tribunale estero, applicabile in Italia, senza difesa, o con una larva di difesa assolutamente insufficiente.

Nella bella relazione sono espresse tutte le ragioni che rendono il disegno di legge necessario. Nè parlerò a lungo io, chè non potrei dare maggior valore alla proposta.

Ho detto quanto credevo doveroso manifestare per giustificare il voto favorevole che darò nell'urna. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Essendo questo disegno di legge stato

presentato col passato Gabinetto, non avendo quindi mai avuta occasione di manifestare il mio pensiero intorno ad esso, approfittò della discussione generale per manifestare tutta la mia compiacenza per la nobile ed alta iniziativa presa dagli onorevoli senatori che hanno proposto questo disegno di legge.

Aderisco pienamente al principio informatore di esso, che risponde veramente ad una necessità. Già da molto tempo si discuteva di questa materia nella Commissione di statistica giudiziaria, della quale fanno parte, e la illustrano per ingegno e per dottrina, molti autorevoli membri di questa Camera Alta. Ben fecero adunque gli onorevoli senatori a formulare e presentare la riforma perchè potesse concretarsi nelle nostre leggi.

Convien togliere l'Italia dall'isolamento in cui si trova rispetto a questa questione giuridica, che si risolve in danno.

Bene ha accennato ora il senatore Levi, che in questo periodo storico più impellente si è fatta la necessità della riforma; il conflitto europeo non può a meno di influire anche sulla mentalità dei giudici stranieri e renderli assai proclivi, se mai non lo fossero stati precedentemente, ad essere ostili all'italiano. Ed anche per un'altra ragione il conflitto europeo rende più urgente la necessità della riforma, perchè la facilità della esecuzione di giudicati stranieri a carico di italiani, è contraddittoria colla politica nostra e dei nostri alleati, intesa a tutelare il commercio e l'industria contro i nemici e a rimandare oltre confine l'operosità ed i lucri dei nemici, secondo gli accordi presi nella Conferenza economica di Parigi.

Riguardata anche sotto l'aspetto giuridico più strettamente, giusta è la riforma essendo l'Italia l'unico Stato che ammetta alla esecuzione le sentenze straniere, col solo esame di questioni formali ed esteriori. Certo l'Italia ha il vanto di avere ammesso all'esercizio dei diritti civili gli stranieri, nè vuol mutare questo stato di diritto, che è sua gloriosa tradizione, e procedendo arditamente in questa via l'Italia aveva voluto inaugurare anche una giustizia internazionale egualitaria; ma se ciò fa onore all'intelletto e allo spirito liberale dei grandi giureconsulti che informarono le nostre leggi, alla costituzione del Regno; però l'esempio non

è stato seguito. L'Italia pertanto non deve perseverare in un ordine di disposizioni, che si ritorce a danno dei propri cittadini e non reca vantaggio che agli stranieri. Difatti tutti gli altri Stati o non riconoscono nessuna efficacia alle sentenze delle autorità straniere, o le considerano soltanto come elementi di prova da potersi produrre, o impongono il riesame di merito delle questioni, o infine subordinano la forza esecutiva delle sentenze alla reciprocità.

Anche da noi si era pensato alla limitazione della reciprocità, ma è parso agli onorevoli senatori proponenti, e pare anche a me, che non sia sufficiente, perchè vi è una grande sproporzione fra l'Italia e gli altri Stati nel numero dei cittadini che rispettivamente possono trovarsi in tali condizioni. Noi abbiamo assai più italiani all'estero che non gli altri Stati loro cittadini da noi. La reciprocità sarebbe in questo caso più formale che sostanziale, sarebbe una parola, non una realtà. Perciò ben fecero gli onorevoli senatori proponenti a richiedere una più reale garanzia per l'italiano; tanto più che le disposizioni sapientemente formulate dall'Ufficio centrale limitano il campo dell'indagine e la mantengono nei limiti di una vera e propria delibazione, ancorchè sia stato introdotto il motivo della manifesta ingiustizia per il riesame del merito. Ormai questo motivo, per la giurisprudenza nostra amministrativa, inaugurata dalla 4ª Sezione del Consiglio di Stato (che è una geniale creazione italiana e che ha gloriosamente esplicito il principio della giustizia amministrativa) ha appunto un significato tecnicamente preciso. Il rilievo di manifesta ingiustizia non è propriamente l'esame del merito, poichè trattasi di una manifestazione esteriore dell'intima ingiustizia del giudicato, che proviene dalla mancanza di garanzia di difesa o dalla mancata applicazione delle leggi tutrici del diritto privato. Sicchè, pur toccando il merito della questione, il motivo della manifesta ingiustizia si risolve esso stesso in una vera questione di forma, in quanto la forma è la garanzia del diritto positivo.

Io soltanto avrei qualche dubbio, piuttosto di forma che di sostanza su qualche secondaria disposizione, che sottopongo alla sapienza dell'Ufficio centrale e del Senato senza farne però una questione.

Al numero uno si dispone l'esame se la sentenza sia stata resa dall'autorità giudiziaria di uno Stato, alla cui giurisdizione la controversia doveva ritenersi deferita secondo i principi generali del diritto, ovvero sia stata domandata per espressa e tacita accettazione delle parti. Non sarebbe più conveniente, data la difficoltà di fermare i principi generali del diritto, riferirci espressamente ai principi di diritto internazionale privato e quali furono accolti nelle nostre leggi? In tal caso converrebbe dire che « fosse conforme a quei principi di diritto internazionale che sono accolti dal nostro diritto positivo ».

Noi abbiamo fatto la più liberale, la più ampia codificazione del diritto internazionale privato, nelle disposizioni preliminari del nostro Codice civile. Nessuna legislazione è così innanzi come l'italiana, ecco perchè potremmo invocare quei principi generali di diritto che già furono riconosciuti dal nostro diritto positivo.

E così, dove si aggiunge dall'Ufficio centrale del Senato che la Corte investita del giudizio dovesse in determinati casi, di cui vedremo poi le particolarità, procedere ad esaminare in merito, si viene sostanzialmente a instaurare una nuova causa e a far pronunziare una nuova sentenza.

La Corte di delibazione si sostituisce all'autorità giudiziaria straniera, che potrebbe essere competente, ed allora che avverrà nei rapporti eventuali con altri Stati, fuor dello straniero giudicante e fuor del nostro? Qual conto si terrà della nostra sentenza? A me parrebbe conveniente ammettere bensì l'esame completo di merito, ma per il solo effetto di accordare o no l'esecutorietà, non per sostituire una nuova decisione. E ciò anche perchè verrebbe a creare pel merito una giurisdizione diversa da quella che è la nostra fondamentale, che è del doppio grado di giurisdizione, salvo il caso di ricorso in Cassazione, mentre qui la Corte di delibazione diventerebbe l'unica istanza.

Nella sostanza dunque convergo pienamente di ammettere l'esame del merito; solamente mi parrebbe che la portata di questo esame non fosse quella di sostituire un'altra sentenza e quindi di decidere la questione, ma bensì quella di negare, in casi di riconosciuta ingiustizia, l'esecutorietà della sentenza, lo che è sufficiente

per assicurare i diritti e gli interessi dei nostri connazionali.

Dove si parla della competenza, nel progetto originario era proposta una sola formula che diceva: « che la sentenza sia stata resa dalla autorità giudiziaria di uno Stato alla cui giurisdizione la controversia doveva ritenersi deferita secondo i principii generali del diritto, ovvero sia stata demandata per espressa e tacita accettazione delle parti ».

A questa disposizione, l'Ufficio centrale ne ha sostituito due, ammettendo un esame della competenza, della giurisdizione in genere dell'autorità giudiziaria di quel determinato Stato, e poi l'esame della competenza interna dei vari organi giudiziari dello Stato stesso.

Ora a me parrebbe che fosse conveniente di limitarci all'esame della competenza dell'autorità giudiziaria di quel determinato Stato, di cui si porta la sentenza in delibazione, ed allora si potrebbe dire: « che la sentenza resa dall'autorità giudiziaria di uno Stato alla cui giurisdizione la controversia doveva ritenersi deferita ».

Ho fatto ora queste poche osservazioni, essendomi mancata la possibilità di quell'esame che è necessario di fare quando viene presentato qualche disegno di legge. Ma, ripeto, mi rimetto completamente alla sapienza dell'Ufficio centrale e del Senato.

Chiudo questo breve discorso confermando la mia adesione completa al disegno di legge e voglio anche notare com'esso sia un sapiente esempio di quello che dovrebbe essere il metodo della riforma legislativa.

Io penso che sia assai più utile, e conforme alle tradizioni secolari nostre, che sui sdogli punti di diritto, su cui si siano formate le opinioni, su cui si sia ampiamente fatta la discussione dalla scienza, dalla cattedra ed avanti l'autorità giudiziaria, e si sia veramente formato il sentimento della riforma, concretare questa in una modificazione alla legge od al Codice esistente, anziché procedere ad una completa mutazione di leggi o di codici, poiché allora si cade nel pericolo che si rimedi bensì ad alcuni inconvenienti, ma creandone dei nuovi.

Ecco perchè il Senato, approvando questo disegno di legge, compirà una utile riforma

legislativa e darà un sapiente insegnamento intorno al metodo della riforma stessa. (*Vive approvazioni*).

Ritiro di un disegno di legge.

FERA, *ministro delle poste e dei telegrafi*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro delle poste e dei telegrafi*.
Ho l'onore di presentare al Senato il decreto luogotenenziale che mi autorizza a ritirare il disegno di legge: « Facoltà al Governo di progrogare ed estendere le concessioni all'industria privata degli impianti telefonici ad uso pubblico ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo decreto e del conseguente ritiro del disegno di legge da lui ricordato.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge n. 253-A. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bensa.

BENSA, *dell'Ufficio centrale*. Per cortese desiderio dell'onorevole relatore, e salvo a lui di illustrare a fondo il disegno di legge, dico brevi parole in ordine a quanto l'onorevole ministro Guardasigilli ha osservato sul disegno di legge stesso; ringraziandolo anzi tutto il più vivamente che far si possa a nome dell'Ufficio centrale, e per le cortesi espressioni che egli all'Ufficio ha rivolto, e per l'autorevolissima adesione ai principii informatori del progetto.

Nella sobria parola del Guardasigilli, l'idea fondamentale di questo disegno, la sua opportunità giuridica, la sua giustizia politica, sono state illustrate nel modo più esauriente e persuasivo.

Egli ha semplicemente fatta qualche riserva in ordine alla redazione di qualche parte dell'articolo.

Dico subito che l'Ufficio centrale è disposto ad accordarsi con l'onorevole ministro di grazia e giustizia per vedere se sia il caso di modificare o migliorare la redazione dell'articolo in qualche singolo punto, cosa che potrà avvenire, quando, ultimata la discussione, si passerà all'esame dell'articolo unico.

Peraltro l'Ufficio vorrebbe brevemente spiegare le ragioni del perchè nei punti accennati dall'onorevole Guardasigilli le disposizioni del disegno in parola sono state formulate come avvenne.

Anzitutto, dice l'onorevole ministro, siccome si parla di un requisito primordiale della sentenza, cioè della giurisdizione dell'autorità dello Stato estero a pronunciarla; invece di accennare semplicemente ai principi del diritto, posta anche la larghezza, il liberismo a cui è informata la nostra legislazione in tema di diritto internazionale, si potrebbe benissimo far capo a quei principi di diritto internazionale privato, che sono in massima codificati nella nostra legislazione.

Il che dal punto di vista dello spirito da cui la legislazione ed il singolo disegno di legge sono ispirati, nessuno vorrà contestare. Peraltro l'Ufficio centrale si è arrestato a questa considerazione, che cioè per quello che riflette la giurisdizione dei singoli Stati, il principio generale di diritto è forse più sottinteso che non formulato in quelle disposizioni che costituiscono le preleggi introduttive al nostro codice civile.

Noi non troviamo in quei dodici articoli una disposizione che accenni alle norme fondamentali generative di giurisdizione nel caso che vi possa essere un conflitto territoriale di legislazione; e fu appunto questa deficienza la quale ha fatto sì che nei giudizi di delibazione, finora, i nostri magistrati si sono forzatamente arrestati ad esaminare se il magistrato estero fosse competente, secondo la sua propria legge nazionale, senza risalire ai requisiti più alti e fondamentali, ai presupposti della giurisdizione in genere.

Ora non avendo noi da un lato un appoggio di legge positiva intorno a questi presupposti, e d'altra parte credendo che non se ne potesse prescindere, data la poca liberalità che in tema di competenza verso sudditi esteri si riscontra in non poche delle legislazioni di Stati anche civili, è per questo che l'Ufficio centrale ha semplicemente richiamati i principi generali, che si sottintendono sempre essere quelli a cui la nostra legislazione ha fatto omaggio.

Quindi nel concetto l'Ufficio centrale è pienamente d'accordo coll'onorevole Guardasigilli; nella formula non ha creduto di proporre un'al-

tra, appunto per una mancanza, direi, di radice, di riscontro in qualche disposizione positiva della nostra legislazione.

Comunque sia, è sempre disposto l'Ufficio ad accogliere i miglioramenti eventuali della redazione dell'articolo.

Osservava l'onorevole ministro che anche per quello che riflette la competenza si potrebbe fare qualche riserva, in quanto il requisito della competenza, secondo le leggi nazionali del magistrato, potrebbe essere assorbito dalla più alta e fondamentale disamina intorno alla giurisdizione. A questo riguardo però l'ufficio non ha fatto altro che mantenere il principio già scritto nel Codice di procedura, e che del resto è conforme in massima a quanto in materia di delibazione vige anche presso gli altri Stati; poichè il requisito della competenza può qualche volta essere violato a danno dei nostri connazionali, pure avendo essi dovuto astrattamente trovare una tutela del loro diritto in quella stessa legge estera, all'ombra della quale venivano condannati. E siccome la competenza è uno dei requisiti formali, come la regolarità della citazione o della contumacia, e tale quindi da doversi normalmente esaminare in un giudizio di delibazione, così l'Ufficio non ha creduto di dover cancellare questi estremi che ha già trovati nella legge vigente, perchè costituiscono pur sempre una maggiore garanzia delle parti.

Difatti potrebbe anche avvenire che non si potesse contestare in massima la giurisdizione dei magistrati di un dato Stato a norma di principi generali e fondamentali, e che pur fossero state violate dalla sentenza straniera le norme di competenza proprie della legge positiva di quello Stato; e se questo fosse avvenuto, specialmente se fosse stata ingiustamente respinta la difesa, che in base alla stessa legge estera il nostro connazionale avesse fatto, non vedeva l'Ufficio centrale una ragione perchè ancora in questo caso la dichiarazione di esecutorietà non dovesse essere negata.

Un altro punto rilevato dall'onorevole Guardasigilli è quello dei casi in cui il disegno di legge ammette che il giudice della delibazione possa passare all'esame del merito.

Certamente questo rappresenta qualche cosa di anomalo di fronte a ciò che comunemente avviene in materia processuale, anche, come

osservava l'onorevole ministro, perchè in questo caso i gradi di giurisdizione che ordinariamente sono molteplici si ridurrebbero ad un grado unico. Tuttavia credette l'Ufficio centrale di non poter prescindere, una volta entrati anche in quel concetto che pur viene accettato dal Governo, vale a dire in quello dell'esame della possibile manifesta ingiustizia della sentenza, o dei motivi corrispondenti a quelli della revocazione, non credette, dico, l'Ufficio di prescindere dall'ipotesi della pronuncia in merito. Qualche volta dal punto di vista dell'interesse stesso di quella delle parti a cui verrebbe eventualmente negata la dichiarazione *sic et simpliciter* dell'esecutorietà della sentenza straniera, potrebbe accadere che questa sentenza si manifestasse come tale da non dover essere senz'altro dichiarata esecutoria, senza che per questo il magistrato italiano potesse convincersi che effettivamente colui il quale questa sentenza esecutoria invoca, sia in tutto o in parte sprovvisto di un vero e giusto titolo a carico di colui contro il quale la esecutorietà della sentenza è domandata.

E non dobbiamo dimenticare che se è vero nella maggior parte dei casi che sarà lo straniero il quale verrà a domandare la delibazione, potrà anche accadere il caso inverso, cioè che sia l'italiano a chiedere la delibazione della sentenza straniera contro il suddito estero, oppure si può trattare di cittadini che non appartengano nè all'Italia nè a quello Stato che ha pronunciato la sentenza. Ora, se per una ragione che può non essere esauriente di tutta la causa, si nega l'esecutorietà, l'obbligare colui il quale ha già ottenuto dal magistrato estero una sentenza, a procurarsene un'altra che forse gli sarebbe negata perchè il giudice direbbe esaurita la sua giurisdizione con la prima pronuncia, potrebbe costituire in fondo un atto di denegata giustizia, di modo che la non concessa esecutorietà in Italia di una sentenza straniera per qualche deficienza da cui fosse affetta, si risolvesse in ultima analisi in una ingiustizia, nell'impossibilità di far valere comunque il proprio diritto.

Ecco la ragione per cui l'Ufficio centrale ha creduto che in questi casi il riesame di merito s'imponesse, senza troppo arrestarsi al difetto del doppio grado di giurisdizione, perchè si tratta pur sempre di controversie che hanno

già avuto tale sviluppo avanti al giudice straniero, forse anche colà in più gradi di giurisdizione, da non far presumere che una difesa nuova o un'eventuale sorpresa venga a menomare la legittima tutela del diritto.

Queste le idee a cui in complesso l'Ufficio centrale si è informato relativamente a quelle parti dell'articolo che hanno sollevato riserve ed osservazioni apprezzabilissime per parte dell'onorevole Guardasigilli. Però ripeto ancora una volta: se, come crediamo non se ne possa dubitare, il risultato della discussione sarà che si possa passare all'esame dell'articolo, potrà eventualmente farsi luogo al riesame delle singole disposizioni, per vedere di concordare una formula che meglio estrinsechi quei concetti nei quali credo che tutti siamo sostanzialmente unanimi.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Le brevi osservazioni che io mi permetto di esporre avrebbero potuto svolgersi nella speciale discussione dei vari numeri dell'articolo, ma poichè il disegno di legge consta di un unico articolo, parmi più opportuno, anche per brevità, di prospettarle succintamente nella discussione generale, nella lusinga che l'Ufficio centrale e l'egregio suo relatore, possano fornire quei chiarimenti che giovinno a togliere ogni incertezza, che tornerebbe poi pregiudizievole nell'applicazione della legge.

Invero se è incontestabile per le ragioni sapientemente addotte dall'onorevole relatore e per quelle altrettanto perspicue accennate testè dall'illustre guardasigilli, che il progetto di legge in esame, ha somma importanza e si ispira al concetto di una maggiore difesa degli interessi dei cittadini che potrebbero essere iniquamente e irrimediabilmente compromessi dalle sentenze straniere; non è a dissimulare, onorevoli colleghi, che esso viene a scuotere sensibilmente uno dei principi fondamentali del diritto internazionale privato proclamato dall'art. 10 delle preleggi, ove si statuisce in modo preciso che le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel Regno quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, salvo le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Ora, modificando l'art. 941 del Codice di procedura, nella forma proposta dall'Ufficio cen-

trale, non si apportano soltanto variazioni concernenti semplicemente norme processuali, ma vi si aggiungono anche disposizioni che vengono a menomare il principio affermato nell'accennato art. 10.

Che ciò sia a deplorare io non dico, poichè date le condizioni politiche eccezionali, può apparire, specialmente ora, quanto mai indispensabile di apporre maggiori restrizioni e di prescrivere migliori presidi, prima di accordare l'esecutorietà nel regno, alle sentenze straniere, che potranno essere anche emanate da quelle autorità giudiziarie delle nazioni con le quali siamo ora in guerra delle quali può dubitarsi siano per essere sempre imparziali i giudicati, quando si tratti di decidere controversie in cui siano interessati i nostri connazionali.

D'altro canto poichè è dimostrato che la magistratura delle nazioni ha subordinata la esecutorietà delle sentenze straniere, a più severe cautele, di quel che non siasi ingiunto in Italia, può tornare opportuno di provvedere, come si tende a fare, con il proposto disegno di legge.

Ma per non cedere nella applicazione ed affinché il magistrato, che sarà chiamato ad interpretare la nuova disposizione non si trovi dinanzi a dubbiezze, e perchè non siano eccessive le facoltà discreitive che si intende di demandargli, io desidererei, come accennavo, alcuni schiarimenti ed indicherei qualche modificazione che sembrerebbero, sommessamente, potesse tornarle opportuna.

Il capoverso primo dell'articolo in esame così suona:

« La forza esecutiva ad una sentenza « di giudice straniero » è data dalla Corte di appello del luogo in cui la sentenza dovrebbe essere eseguita ecc. » Ora come di leggieri apparisce qui si è sostituito all'inciso: « delle autorità giudiziarie » che si legge nel vigente art. 941 del codice di procedura civile, una nuova dizione: desidererei perciò di sapere, se la modificazione si è introdotta allo scopo di risolvere la questione che frequentemente si è agitata nella dottrina e nella giurisprudenza, se cioè debba o no accordarsi l'esecutorietà anche alle sentenze pronunciate dai collegi arbitrali stranieri ed emanate in estero territorio.

E questa una questione importantissima e sarebbe quindi assai utile di conoscere il pensiero dell'Ufficio centrale in proposito affinché

non possano poi, dalla modificazione dell'inciso, risorgere più vive le discrepanze nella risoluzione della questione e perchè sia in modo preciso affermato se la esecutorietà si intende o no debba essere concessa o conservata alle dette sentenze arbitrali.

Certo si potrà obiettare che con lo inciso « giudice straniero » può e deve intendersi anche il giudice arbitrale, che in ogni modo gli inconvenienti che potevano spesso verificarsi, concedendo la esecutorietà ai detti giudizi, verrebbero ora rimossi, dal momento che viene, come si vedrà, demandato al giudice deliberatore di portare il suo esame sulla giustizia intrinseca del giudicato prima di accordarvi la esecutorietà; ma tuttavia non sarà superfluo chiarire la portata della modificazione.

E scendendo all'esame del numero 3 del proposto articolo, è mestieri di rilevare, che non appare abbastanza preciso l'inciso adoperato, « che il termine assegnato per comparire in giudizio si possa reputare sufficiente ».

Invero, è soverchiamente eccessivo l'arbitrio che si dà al magistrato di accordare o no la esecutorietà, rimettendo esclusivamente al suo libito di apprezzare se il termine che era stato prefinito nella citazione per comparire dinanzi l'autorità giudiziaria straniera fosse o no sufficiente. Noi non pensiamo che gli egregi nostri magistrati abbiano ad abusare con manifesta parzialità di tale facoltà loro demandata, ma lo statuire che un termine processuale sia rimesso senz'altro all'apprezzamento del giudice, per subordinare la concessione della esecutorietà del giudicato straniero, parmi ripeto, cosa non del tutto scevra da inconvenienti, per cui sarebbe necessario che la disposizione fosse in questa parte modificata.

Nel numero 5 dell'articolo si afferma il principio che l'esecutorietà debba concedersi solo quando la sentenza sia *irrevocabile* (e ciò non vi ha dubbio) « e non sia contraria ad altra sentenza irrevocabile pronunziata nel Regno », ed anche qui, non può che accogliersi senza eccezione il principio.

Senonchè a questo proposito potrebbe apparire meritevole di studio, se non fosse conveniente di non accordare l'esecutorietà, anche quando la sentenza straniera sia contraria ad altra sentenza irrevocabile, pronunziata nel regno fra una delle parti che figurarono nel giudizio

straniero, ed il coobbligato solidale dall'altra parte. Non intendo che debba risolversi di sfuggita la grave questione sugli effetti del giudicato conseguito in confronto di un debitore, di fronte al condebitore solidale, ma potrebbe nondimeno apparire opportuno che in questi casi l'esecutorietà della sentenza straniera non venisse senz'altro consentita.

Ricordo una grave questione che formò tema di dibattito dinanzi le nostre autorità giudiziarie. Tizio creditore per fitto insoluto ottenne sentenza in Italia contro il fideiussore solidale del conduttore e la sentenza era passata in giudicato. Il conduttore di nazionalità straniera e inadempiente agli obblighi assunti, interpretando una clausola compromissoria inclusa nel contratto, provocò una sentenza arbitrale in estero territorio, sentenza che giudicò in modo diametralmente opposto a quanto aveva affermato il magistrato italiano e poscia avendo chiesto in Italia l'esecutorietà della sentenza potè conseguirla, e di detta sentenza pretese valersi il coobbligato, intervenuto nel giudizio di deliberazione, non ostante in suo confronto sussistesse la pronuncia definitiva del magistrato italiano.

Ora simiglianti ipotesi possono di frequente verificarsi, per cui ad ovviare la stridente incongruenza, sarebbe almeno opportuno che la esecutorietà in questi casi non venisse senz'altro concessa.

Finalmente resta ad esaminare il secondo capoverso del numero 6 dell'articolo che contiene la modificazione più saliente ed innovativa che si intende di introdurre e che così suona: « La Corte procede al riesame degli atti nei casi in cui ai numeri 2, 3, 4 dell'art. 494 del Codice di procedura civile, e nel caso di manifesta ingiustizia ».

Manifesta ingiustizia! Come si intende di constatarlo? Forse dal semplice esame della sentenza di cui si chiede l'esecutorietà, o piuttosto dal diligente esame della causa, dall'apprezzamento delle prove? Che la sentenza *prima facie* fornisca la prova della sua manifesta ingiustizia, specie nelle cause di fatto, non parmi cosa probabile, perchè il magistrato un po' accorto che sia, anche se animato dal pravo proposito di denegare giustizia, saprà fuggiare la sentenza in maniera che ciò non debba apparire in modo patente, per cui per la constatazione della *manifesta ingiustizia*, ogni qualvolta sia

denunciata, da chi si oppone alla domanda di esecutorietà, dovrà inevitabilmente il magistrato scendere all'esame della causa, ed allora la Corte d'appello non fa più un giudizio di deliberazione, ma un giudizio di revisione, tanto più che in questo caso essa non si limiterebbe secondo il progetto a negare la esecutorietà, ma giudicherebbe senz'altro sul merito.

Ma pur concedendo debba farsi l'indagine della manifesta ingiustizia ed ammettendo che ciò ravvisandosi la esecutorietà non debba accordarsi, è opportuno che la Corte giudichi senz'altro il merito della causa? Per verità intorno a questo punto io avrei molta dubbiezza nel concedere tale facoltà alla Corte d'appello, poichè in tal maniera viene a perturbarsi il sistema nostro giurisdizionale del doppio grado di giudizio, nè sembrami che la ragione addotta per propugnare l'assunto contrario dall'illustre collega Bensa, sia pienamente esauriente a rimuovere tale obbietto. Accennava egli dianzi, che non doveva temersi alcun pregiudizio, se in tale ipotesi la causa veniva giudicata dalla Corte senza aver percorso il primo grado di giurisdizione, poichè una tal quale garanzia doveva pur riscontrarsi per essere stata la causa già sottoposta all'esame dei magistrati stranieri. Ora a questa considerazione parmi si possa opporre, che se la sentenza straniera viene apprezzata quale pronuncia che racchiuda in sé una manifesta ingiustizia, ben scarsa garanzia viene ad offrire il giudicato straniero; in ogni modo poi ove si ammetta che l'esecutorietà possa essere accordata anche alle *sentenze arbitrali*, in tale caso non sussiste nemmeno la parvenza della detta garanzia, poichè i detti collegi arbitrali, non possono presentare nemmeno quelle asserite garanzie che gli organi giurisdizionali di uno Stato lasciano presumere.

Finalmente, poichè alla Corte d'appello viene a demandarsi il giudizio sulla manifesta ingiustizia del giudicato straniero, tale esame dovrà essere portato anche in ordine a quelle sentenze di divorzio pronunziate in estero territorio e delle quali con tanta frequenza viene chiesta la esecutorietà in Italia?

È noto che non di rado quelle sentenze portano evidente traccia di non essere che il risultato di artificiosi e deplorabili espedienti subdolamente creati per fornire la prova della sussistenza delle condizioni necessarie richieste

dalla legge straniera per la pronuncia del divorzio.

Quante volte non si sono inscenati, simulati adulteri, quante volte non si denunciarono al magistrato straniero pretesi abbandoni da parte della moglie della casa coniugale, mentre le persistenti separazioni legali, pronunciate o consentite nel Regno, escludevano le colpe asserite, e tutto ciò per fornire al magistrato straniero quelle prove che egli con tanta acquiescenza accettava per buone, pronunciando gli agognati divorzi.

Ora tutto questo assai spesso facilmente apparisce dagli atti, che vengono prodotti a corredo della sentenza della quale viene chiesta l'esecutorietà, ed è a domandare se il magistrato italiano, constatando che la sentenza non è che il risultato o di un architettato e menzognero artificio, o di una premeditata reticenza di una condizione di fatto o di diritto, debba o no, in applicazione del proposto capovero, negare la esecutorietà.

Fino ad ora le autorità giudiziarie pur conoscendo il giuoco, loro malgrado dovettero dare corso alle domande, specie dopo la Convenzione dell'Aja che ebbe esecuzione con la legge 7 settembre 1905, Convenzione che all'articolo 7 come è noto, statuisce: « che il divorzio e la separazione personale pronunciati da un tribunale competente, a termini dell'articolo 5 saranno riconosciuti *dovunque*, purchè le clausole della presente Convenzione siano state osservate » ecc.

Questa disposizione pertanto, dovrebbe ritenersi faccia ostacolo a che la Corte, possa anche nei casi di manifesta frode negare la esecutorietà, e dovrà farvi ostacolo anche quando avrà vigore il nuovo articolo 941, come viene proposto, ma sarà opportuno in ogni modo sia ciò messo in chiaro per togliere ogni dubbio che può sorgere dal rilievo, che mentre nella proposta di legge l'articolo esordiva con le parole *quando da convenzioni internazionali non sia disposto altrimenti*, tale inciso venne soppresso nel testo dell'Ufficio centrale.

Sta bene che, nella relazione si accenna che la soppressione si credette opportuna, dal momento che rimane in vigore l'articolo 950 del Codice stesso che statuisce « che le disposizioni di questo titolo sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali e delle leggi spe-

ciali », ma un chiarimento in proposito non sarà ozioso.

Queste, onor. colleghi, sono le poche e modeste osservazioni che mi sono permesso di prospettare all'Ufficio centrale con l'intento di offrire ad esso modo di dileguare quei dubbi che sorgono dall'esame del progetto, e nella lusinga che esso ravvisi pur necessario di introdurre talune emende in alcune parti dell'articolo stesso.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per la votazione per la nomina di due membri della Commissione per il regolamento interno.

Prego i signori senatori che sono stati estratti a sorte di procedere allo spoglio delle schede.

(I signori senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agnetti, Amero D'Aste, Astengo.

Balenzano, Babinetti, Bava-Boccaris, Beltrami, Beneventano, Bensa, Bertotti, Beltoni, Blaserna, Bollati, Bonasi, Bonin, Botterini, Brandolin.

Caldesi, Canevaro, Caruso, Casalini, Cassis, Castiglioni, Cavasola, Cafary, Caselli, Coffari, Colcone, Colonna Fabrizio, Conti, Cornalba, Corsi, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala Valva, Del Giudice, De Novellis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Camporeale, Diana, Di Prampero, Di Terranova, Dorigo, Durante.

Ellero.

Fabrizi, Facheris, Fano, Figoli, Fill Astolfone, Franchetti, Franca Nava, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giunti, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Gui.

Inghileri.

Lagasi, Levi Ulderico, Luciani.

Mainoni D'Intignano, Malaspina, Malvano, Marchiafava, Mariotti, Massarucci, Mazzotti, Mazzoni, Mele, Morra.

Pagliano, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Plutino, Polacco, Pullè Francesco.

Rynaudi, Ridolfi, Righi, Rossi Gerolamo, Ruffini.

Sacchetti, Salmoiraghi, San Martino, Schupfer, Serristori, Sili, Spingardi.

Taiani, Tami, Tittoni Romolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Treves.
Venosta, Veronese, Villa, Visconti Modrone.
Wollemberg.

Presentazione di relazioni.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, concernente la parificazione fra la Regia Guardia di finanza, il Regio Esercito e la Regia Marina nei riguardi della giurisdizione penale militare;

Conversione in legge dei Regi decreti 1º novembre 1914, n. 1246; 8 novembre 1914, n. 1243; 15 novembre 1914, n. 1262 e 26 novembre 1914, n. 1304 per tante modificazioni alle leggi di ordinamento del R. esercito.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pedotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile ».

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge consta di un articolo unico, che è però diviso in vari paragrafi.

Credo perciò opportuno leggere e mettere in votazione paragrafo per paragrafo.

« L'articolo 941 del Codice di procedura civile è modificato come segue:

« La forza esecutiva ad una sentenza di giudice straniero è data dalla Corte di appello del luogo in cui la sentenza dovrebbe essere eseguita, sempre che la Corte riconosca:

« 1º che la sentenza sia stata resa dall'autorità giudiziaria di uno Stato alla cui giurisdizione la controversia doveva ritenersi deferita secondo i principi generali del diritto, ovvero sia stata demandata per espressa o tacita accettazione delle parti.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, presidente dell'Ufficio centrale e relatore. Ho chiesto la parola per dare qualche

chiarimento su questo primo paragrafo. Ma siccome io non ho parlato durante la precedente discussione, approfitto di questa occasione per ringraziare l'onorevole Ulderico Levi dell'appoggio dato a questo progetto di legge, sebbene egli si sia dichiarato non competente in questa materia, perchè si tratta dei diritti dei nostri concittadini all'estero, e perchè vi è qui una questione di dignità nazionale.

Ringrazio anche l'onorevole ministro Guardasigilli per l'approvazione che ha dato ai concetti fondamentali del disegno di legge, ed anzi, io credo, a tutte le disposizioni di esso, e per le autorevoli considerazioni che ha fatto, dopo le quali, e dopo quelle dell'onor. Bensa, sarebbe stato veramente inutile dire altro.

Per queste ragioni, ed anche per la mancanza di opposizioni, io non ho domandato la parola in fine della discussione, riservandomi di dare, ove occorrono, spiegazioni intorno alle singole parti dell'articolo. E cominciando da questo primo paragrafo che è in discussione, l'onorevole Guardasigilli ha osservato che, meglio che parlare di principi generali di diritto, bisognerebbe parlare di principi di diritto internazionale accolti dalla nostra legislazione.

Sembra anche a me opportuno che invece di *principi generali di diritto*, si dica *principi di diritto internazionale*; a questa modificazione dunque aderirei senz'altro; ma l'aggiungere *principi di diritto internazionale accolti nella nostra legislazione*, potrebbe dar luogo a difficoltà, come ho mostrato nella mia relazione scritta. Potrebbe darsi il caso che la sentenza che si voglia eseguire in Italia riguardi stranieri contro stranieri, ciascuno dei quali invochi la protezione della propria legislazione. Mancherebbe allora ogni ragione perchè alla legge italiana dovesse darsi la precedenza. Del resto, non tutti i principi di diritto internazionale si trovano codificati; potrebbero esservene alcuni dei quali il nostro Codice non si sia occupato.

Per queste ragioni spero che l'onorevole ministro voglia aderire alla formula come è stata presentata dall'Ufficio centrale, modificata solamente nel senso che invece di « *principi generali di diritto* » si dica « *principi di diritto internazionale* ».

Debbo poi far notare che nella stampa del progetto è sfuggito un errore, non già in que-

sto paragrafo, ma al numero 6, dove è detto che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto interno del Regno.

Qui evidentemente, per errore materiale, è stato omessa la parola *pubblico* che deve essere ristabilita; dovrà dunque dirsi « diritto pubblico interno » del Regno.

A proposito poi del dubbio del collega Diena, se i lodi arbitrali possano anche essere dichiarati esecutivi con questo disegno di legge, io rispondo affermativamente. Egli osservava la diversità di formula: il progetto parla di *giudici*, mentre nel codice si parla di *autorità giudiziaria*. Ora la parola « giudice » comprende anche l'arbitro: ed è questo appunto che noi desideriamo, perchè non vi sarebbe ragione per escluderlo.

E, su questo primo paragrafo non avrei altro da dire.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti il paragrafo primo così modificato: dopo la frase: « secondo i principi generali del diritto » si aggiunge la parola « internazionale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

E passiamo al n. 2.

« 2° che il giudice da cui la sentenza fu pronunziata sia competente secondo la legge del luogo in cui seguì il giudizio;

(Approvato).

« 3° che la citazione sia stata notificata in conformità della legge del luogo ove venne eseguita, e che il termine assegnato per comparire in giudizio si possa reputare sufficiente.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Le poche parole che dirò, non sono che una conseguenza di quelle che ha dette il collega Diena relative al termine per comparire.

Io lodo che la Commissione abbia trovato opportuno di stabilire che il magistrato esamini se siasi dato un termine sufficiente al convenuto per comparire in giudizio, però anche io, come il collega Diena, trovo che la dicitura è troppo generica e vaga. La sua applicazione può variare da una Corte ad un'altra, e i criteri possono essere diversi nella determinazione della sufficienza del termine.

Perchè, io domando all'Ufficio centrale, ci vogliamo allontanare da una norma che è data dal Codice di procedura civile? Questo Codice all'art. 150 stabilisce i termini che si debbono dare per comparire, quando colui che si cita sia in Italia e debba comparire innanzi a magistrato di Stato limitrofo ad essa, quando pur essendo in uno Stato estero non limitrofo questo sia in Europa, e quando non essendo in Europa sia in uno Stato oltre l'Oceano.

Ebbene, questi diversi termini sono tassativamente segnati, e se il nostro Ufficio centrale li trova anche brevi (specialmente quando si tratta di tempo di guerra come oggi è), allora invece di adottare una formula positiva di esclusiva applicazione dell'art. 150 (formula che credo l'Ufficio centrale non accetterà) si potrebbero aggiungere, dopo le ultime parole del n. 3 dell'articolo, queste altre « e in tutti i casi, non minori di quelli assegnati dall'art. 150 del Codice di procedura civile ». (*Approvazioni*).

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA, dell'Ufficio centrale. L'indeterminatezza della formula fu sentita dall'Ufficio centrale quando esso la scriveva; ma d'altra parte, non volendo rinunciare ad una garanzia, che sembrava essenziale, non trovò modo di supplire all'indeterminatezza medesima in maniera soddisfacente, e credette che si dovesse rimettere la cosa al prudente arbitrio del giudice, come nel caso della manifesta ingiustizia.

Il concetto da cui muove la disposizione controversa è chiaro e piano. Non si è voluto che la difesa della parte fosse strozzata e che le conseguenze di questo strozzamento dovessero ricevere l'*exequatur* dalla pronuncia del magistrato italiano.

Ora questa possibilità può variare a seconda dei casi, e certo noi andremmo troppo oltre (almeno tale è il pensiero dell'Ufficio centrale) se volessimo trasportare senz'altro coattivamente, per così dire, nella procedura straniera, i termini che sono stati assegnati dal nostro Codice. Molte volte, con termini differenti ed anche più brevi, il diritto del convenuto è rispettato. È per questo che l'Ufficio non potrebbe neanche aderire alla proposta dell'onor. Petrella, di considerare come termine sufficiente solo quello che sia eguale o maggiore di quello

che è stabilito dalla nostra legge di rito. Del resto tutti sono di accordo nel desiderare una abbreviazione dei termini, che stanno nel nostro Codice di procedura, il quale è stato scritto quando le comunicazioni erano molto più difficili e più lente di quello che non siano attualmente; cosicchè ci si lamenta che questa lunghezza di termini porti un inceppamento allo interesse delle parti contendenti. Ora dal momento che questa è l'opinione generale, il pretendere che i nostri lunghi termini siano osservati all'estero, dove ci siano leggi di procedura che rispettano il diritto delle parti, pur prefiggendo termini più svelti, senza che questo conduca ad inconvenienti di sorta, il pretendere ciò, mentre noi troviamo in generale come opinione diffusa che il nostro Codice procede a passi troppo lenti, non sembrerebbe per avventura logico.

Cosicchè in realtà non è un pensiero che porti a volere dei termini molto lunghi osservati nei giudizi della cui deliberazione poi si tratti, quello che ha ispirato il disegno di legge nella parte di cui attualmente si discute: è stata semplicemente la sollecitudine di impedire la coartazione delle ragioni della giustizia per eccessiva brevità di termini. Ora questo è un esame che non può esser fatto senonchè caso per caso e dobbiamo aver fede nella obiettività dei nostri magistrati. Non dobbiamo temere che i nostri magistrati in questo cadano in eccessi. Nello stesso modo che noi possediamo la legislazione più liberale di Europa, anzi del mondo, in materia di diritto internazionale, così abbiamo anche la giurisprudenza la più liberale la quale talvolta ha oltrepassato i limiti della stessa legislazione. Ed io della larghezza non mi lagno, purchè non esagerata, perchè è una nobile tendenza dello spirito italiano questa generosità extra nazionale, quella stessa tendenza che fa sì che i prigionieri che noi facciamo vengano trattati in modo così diametralmente opposto a quello in cui sono trattati i nostri soldati dai nemici. Ma allora non dobbiamo temere che i nostri magistrati per soverchia indulgenza verso il cittadino italiano trovino a sproposito che egli ha avuto troppo poco tempo per difendersi. Lo troveranno quando un caso di procedura ci porterà dinanzi la vittima di una giustizia non meditata e dalla quale gli interessi della difesa non siano stati suffi-

cientemente tutelati. Perciò l'Ufficio centrale è dolente di non poter accettare i proposti emendamenti.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io forse non sarò stato chiaro abbastanza.

Io intendevo di dire, che proprio per limitare la facoltà del magistrato italiano, è necessario che esso abbia un punto di partenza per sapersi regolare. Questo appunto ha fatto il Codice di procedura, che da tanto tempo ci ha governato senza mai dar luogo ad inconvenienti.

Mi parrebbe una superfluità insistere sopra un concetto che mi sembra del tutto chiaro. Ad ogni modo, quando l'Ufficio centrale è convinto di aver tutelato abbastanza gl'interessi del cittadino italiano mantenendo quella formula che ha proposto, io non insisto nell'aggiunta.

GAROFALO, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. In aggiunta alle osservazioni fatte dall'on. Bensa, io ne farei un'altra, rispondendo così anche all'onorevole preopinante il quale vorrebbe che fossero considerati come termini quelli che si trovano attualmente stabiliti nel nostro codice, salvo a dichiararli non sufficienti in casi speciali.

La mia osservazione è questa, che i termini della nostra legislazione sono stati considerati sempre come troppo lunghi, e da molto tempo se n'era invocata una abbreviazione; però nel momento presente questi termini medesimi sono diventati troppo brevi, a causa dello stato di guerra che rende le comunicazioni difficili, lunghe e pericolose. Questo dimostra appunto la opportunità della formula da noi proposta, perchè la sufficienza e l'insufficienza dei termini si deve esaminare volta per volta, caso per caso, secondo le circostanze, secondo i tempi.

FACHERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACHERIS. Io condivido cogli onorevoli colleghi tutto il rispetto e la considerazione verso la magistratura italiana per quello che or ora l'amico senatore Bensa ebbe a dichiarare in-

nanzi a voi, e sono ormai 43 anni che ne ho dato prova nella mia professione; ma qui, me lo consenta l'Ufficio centrale, non si tratta di considerare la magistratura nell'alta sua saggezza, nè nell'alto apprezzamento che essa può fare di disposizioni di legge; qui si tratta di legiferare in una materia per la quale il giudizio della magistratura può trovarsi precisamente, volta a volta, di dover considerare in modo diverso; e ben dissero i preopinanti Diena e Petrella quando asserirono che questa formula di reputazione di sufficienza di un termine, era troppo vaga. Io posso ammettere, anzi ammetto che sia poco conveniente precisare i termini, posso ammettere che questi termini possano essere più o meno lunghi, ma non posso ammettere che il magistrato possa non avere una guida nella determinazione della sufficienza del termine.

Quindi è che se l'Ufficio centrale trova una altra formula che non sia tanto vaga quanto quella adotta di « reputare sufficiente », io aderirò a quest'altra formula, perchè per me la questione s'impenna sull'essere troppo vaga la formula usata e non altrimenti; che se una altra formula l'Ufficio centrale non può trovare, egli è certo che l'emendamento suggerito di far capo all'art. 150 del Codice di procedura civile come una base dell'apprezzamento, costituisce opportune guarentigie, perchè, ripeto, è una garanzia non contro la magistratura, che è saggia, ma una garanzia del giudizio che si vuole che sia tale da potere avere almeno una base diretta e concreta.

Presentazione di relazioni.

DALL'OLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALL'OLIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 5, relativo al nuovo ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna;

Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento da montagna.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dall'olio della presentazione di queste relazioni, che seguiranno il corso regolamentare

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge n. 253 A.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io penso che non venga accogliere questo emendamento. Nè v'è alcun pericolo di divergenze tra le varie Corti, ciò non può accadere; qui non si tratta di un principio da discutere, ma si tratta di vedere la convenienza di un termine in un determinato caso. Inoltre per il giudice italiano sarà la disposizione del nostro Codice di procedura sui termini per comparire un criterio di base, una guida, un modo di applicazione, senza renderlo in qualunque caso obbligatorio.

Fu giustamente osservato che taluni termini sono eccessivi poichè essi erano stati stabiliti quando erano in ben altre condizioni le possibilità di comunicazione. Nè dobbiamo aver riguardo allo stato di guerra perchè allora dovremmo portare i termini all'infinito. Lo stato di guerra anzi interdice, in molti casi, perfino la presentazione della domanda di deliberazione. Non dimentichiamo che è stata sospesa ogni azione e presentazione di domande giudiziarie di qualsiasi genere in confronto dei nemici e degli alleati.

Pregherai quindi gli onorevoli senatori proponenti di attenersi al concetto dell'Ufficio centrale che lascia nella giusta e conveniente libertà di risolvere caso per caso le questioni.

FACHERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACHERIS. All'onorevole ministro devo rispondere che precisamente nei sensi da lui espressi è stato formulato l'emendamento.

Non è più la formula redatta dal collega Petrella che il magistrato si attenga ai termini minori dell'art. 150 del Codice di procedura civile. L'emendamento da me presentato suona così: « tenuti presenti i termini stabiliti dall'articolo 150 ».

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Li terrà presenti da per sé senza nessuna prescrizione legislativa.

PRESIDENTE. La proposta Facheris sarebbe la seguente: dopo le parole « termine asse-

gnato per comparire in giudizio si possa reputare sufficiente... » si aggiunga: «... tenuti presenti i termini dell' art. 150 del Codice di procedura civile ».

Chi appoggia l' emendamento, è pregato di alzarsi.

È appoggiato.

Essendo stato questo emendamento appoggiato, lo pongo ai voti, avvertendo che esso non è accettato nè dall' Ufficio centrale, nè dal ministro.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Rimane così approvato il paragrafo terzo come era stato proposto dall' Ufficio centrale.

E passiamo al n. 4.

« 4° che le parti siano state legalmente costituite in giudizio, o che legalmente ne sia stata dichiarata la contumacia, secondo la legge del luogo nel quale la sentenza fu pronunciata;

(Approvato).

« 5° che la sentenza sia irrevocabile e non contraria ad altra sentenza irrevocabile pronunciata del Regno.

(Approvato).

« 6° che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico, o al diritto pubblico interno del Regno.

« Qualora nella stessa controversia sulla quale intervenne la sentenza straniera, sia pendente un giudizio avanti il magistrato italiano, la decisione sulla domanda di esecutorietà può essere sospesa fino all' esito del giudizio in corso.

« La Corte procede al riesame degli atti nei casi dei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell' art. 494 del Codice di procedura civile, e nel caso di manifesta ingiustizia.

« La Corte può quindi decidere la controversia in merito, ovvero dichiarare esecutiva la sentenza dell' autorità straniera.

« La Corte può anche procedere al riesame nel caso di sentenza pronunciata in contumacia del convenuto, quando risulti che questi non abbia potuto presentarsi in giudizio per un caso di forza maggiore ».

FACHERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACHERIS. Ho chiesto di parlare non per fare una proposta concreta, ma per rivolgermi

all' Ufficio centrale e da lui sapere se non creda conveniente che la disposizione che era stata scritta nell' originario progetto, circa l' osservanza delle convenzioni internazionali, non sia il caso di ripetere come aggiunta alle disposizioni che or ora furono approvate.

Si dirà: circa il rispetto delle convenzioni internazionali è già detto tanto quanto basta, sia nella relazione che precede il disegno di legge, sia nello stesso testo del codice di procedura civile, all' art. 950, ma io credo che trovandoci in materia legiferanda per disporre precisamente di cose delle quali sono tema convenzioni internazionali vigenti, un' aggiunta a questo progetto di legge nel senso ora espresso, oltre non essere male sarebbe assai opportuna.

Ad ogni modo, io mi rimetto all' Ufficio centrale perchè se non crede di fare un' aggiunta faccia almeno e ripeta una esplicita dichiarazione, oppure e meglio ritorni al primo testo originario.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. L' articolo unico al comma 6° contempla molto opportunamente il caso in cui nella stessa controversia, sulla quale intervenge la sentenza straniera, sia pendente un giudizio avanti il magistrato italiano, per impedire che in questo caso si consenta la delibazione del giudicato straniero, e per ovviare alla possibilità della contraddittorietà dei due giudicati, tra il giudicato straniero e quello italiano, quello già formato, questo già in corso di formazione.

È un' aggiunta molto opportuna che ha fatto l' Ufficio centrale, ma io lo pregherei di completarla, perchè è possibile che davanti al magistrato straniero sia stata portata una controversia la quale sia stata da lui già risolta con la sentenza di cui si viene a chiedere in Italia la esecuzione e sia pendente in Italia una controversia intimamente connessa con quella, senza essere la stessa controversia. È il caso profilato dall' onorevole collega Diena. Ora domanderei che, per evitare appunto la possibilità di una contraddittorietà di giudicati che metterebbe il magistrato delibante, il magistrato italiano, nella condizione di dover forse fare precedere la esecutorietà di un' ingiusta sentenza straniera ad una buona sentenza italiana, in questa disposizione alle parole « qua-

lora sulla stessa controversia sulla quale intervenne la sentenza straniera » si aggiungesse: « od in una controversia connessiva ai sensi dell' art. 108 del codice di procedura civile ».

In questò modo eviteremo l'inconveniente a cui ha accennato l'onorevole collega Diena.

Osservo poi che taluni valorosi colleghi si sono fermati sul caso di *manifesta ingiustizia* ed hanno sentito quasi il dubbio che questi casi di manifesta ingiustizia, come ragione per negare la delibazione, potessero ampliare la giurisdizione del magistrato delibante in guisa da ridargli una troppo piena cognizione di merito. Il Guardasigilli ha già spiegato come nel nostro diritto si sia andato formando un criterio preciso, dovuto alla giurisprudenza della quarta sezione del Consiglio di Stato, circa la *manifesta ingiustizia*, cosicchè questa via per cui si può giungere alla negazione della delibazione di una sentenza straniera non può presentare un pericolo positivo che possa trattenerla la sapienza del Senato dal dare la sua approvazione alla proposta dell'Ufficio centrale.

Il collega Facheris e, se non erro, anche il collega Diena, hanno sollevato dubbi circa il rispetto alla Convenzione internazionale dell'Aja e il collega Diena ha poi precisato, soprattutto richiamando l'attenzione del Senato sul noto articolo della Convenzione dell'Aja, per cui si dà in Italia esecuzione delle sentenze di divorzio pronunciate all'estero.

Io dichiaro subito che non ho nessuna tenerezza per il divorzio e credo che per l'Italia il divorzio rappresenterebbe in questo momento, ed ancora per una lunga pezza di tempo, uno svantaggio per la saldezza dell'istituzione della famiglia italiana, e quindi non ho nessun desiderio che entri nè per la porta grande, nè di straforo nella nostra legislazione. Osservo però che oggi abbiamo una condizione di fatto per la quale il divorzio è un lusso, è consentito soltanto ai ricchi, a coloro che diventano apolidi, che fanno getto della loro nazionalità e che possono andare all'estero e tornare poi in Italia e domandare, attraverso la Convenzione dell'Aja, quello che non può essere domandato dalla maggioranza dei cittadini ai tribunali nostri. Anzi mi auguro che un bel giorno il legislatore definisca la questione e sopprima questa disuguaglianza riguardo a tale questione. Può essere che il legislatore porti un'opinione con-

traria alla mia ed accogla il divorzio nelle nostre leggi, ma in ogni modo ciò varrà per tutti, e sarà eliminata questa situazione di semiprivilegio, per cui il divorzio può esser fatto da taluni, anzi da pochi, il cui esempio non credo che valga come esempio moralizzatore per la condotta coniugale di tutti gli altri cittadini.

Ma ad ogni modo il pericolo che hanno veduto gli egregi colleghi del mancato rispetto alle convenzioni internazionali nella specie non ricorre. Nel nostro progetto di iniziativa parlamentare avevamo messo: « quando da convenzioni internazionali non sia disposto altrimenti »...

FACHERIS. E andava bene.

ROLANDI RICCI... Ma giustissimamente io stesso ho riconosciuto che l'Ufficio centrale, composto di sapienti giuristi, si è richiamato all'articolo 950 del Codice di procedura civile, nel quale è scritto che le disposizioni di questo titolo subiscono la prevalenza delle pattuizioni contenute nelle convenzioni internazionali, ed in questo titolo è compreso l'art. 941. Quando ristamperete il codice, l'articolo 941 lo stamperete come il Senato lo voterà ora, se l'altra Camera darà il suo suffragio alla nostra iniziativa, quindi questa dichiarazione scritta nell'articolo 950 comprensiva di tutti gli articoli raccolti sotto il titolo non lascia nessun dubbio. Tutte le convenzioni internazionali prevalgono sopra le disposizioni di tutto il titolo e quindi anche sopra quelle disposizioni che potessero, per rispetto al diritto pubblico interno, persuadere al giudice di ritenere non efficace il divorzio se il divorzio è pronunciato all'estero, se c'è una convenzione che ne importi in certi casi il rispetto e sempre quando, a mio avviso, i divorziati non abbiano, per lo scopo di divorziare, commesso una frode alla legge.

Quindi, mentre pregherei l'Ufficio centrale e l'onorevole Guardasigilli ad accogliere l'aggiunta che faccio richiamo alle questioni connesse, e le includa nei casi tra i quali l'esistenza di un giudizio sulla questione impedisca la delibazione del giudice straniero, trovo che per tutto il resto si potrebbe conservare il testo nella forma con cui la sapienza dell'Ufficio centrale del Senato l'ha presentato.

GAROFALO, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'aggiunta proposta dall'on. Rolandi Ricci nel senso che si debba estendere la disposizione anche al caso dei giudizi connessi.

TITTONI TOMMASO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI TOMMASO. A proposito dell'opportuna osservazione fatta dal senatore Rolandi-Ricci circa l'esecutorietà data senza limitazione alle sentenze di divorzio, pronunciate all'estero, le quali costituiscono un privilegio per coloro che possono darsi il lusso di cambiare cittadinanza, ottenere sentenza di divorzio e poi riacquistare la precedente cittadinanza, devo osservare che di questa condizione di cose, le Convenzioni di diritto privato stabilite all'Aja hanno meno colpa di quello che comunemente si crede. Infatti e nella discussione delle Convenzioni stesse all'Aja e nella discussione che ebbe poi luogo al Parlamento italiano, quando furono approvate, fu dichiarato espressamente che l'esecutorietà delle sentenze estere in materia di divorzio dovesse ritenersi applicabile soltanto ai casi normali e che la magistratura italiana dovesse escludere quelle sentenze le quali erano precedute da un cambiamento di cittadinanza, che aveva evidentemente scopo di frodare il diritto interno italiano. Ora, contro questa frode c'erano due mezzi: uno che era a disposizione della magistratura e cioè il rifiuto dell'esecutorietà della sentenza; l'altro a disposizione del Consiglio di Stato, il rifiuto di concedere il riacquisto della cittadinanza a coloro che l'avessero abbandonata per ragioni di frode. Purtroppo la magistratura italiana non è stata uniforme nelle sue decisioni e spesso ha dimenticato i principi opportunamente posti e nella discussione delle Convenzioni stesse e nella discussione parlamentare. Spero che la legge che ora è dinanzi al Senato abbia a rendere più facile al magistrato l'adempimento del suo compito e il ritorno ai sani principi giuridici, primo dei quali è che la frode non può essere fondamento e ragione di diritto alcuno. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'on. senatore Rolandi Ricci ed accettata sia dall'on. Guardasigilli, che dall'Ufficio centrale.

L'emendamento proposto dall'on. Rolandi Ricci consiste in questo che nel secondo comma del n. 6, dopo le parole « qualora nella stessa controversia sulla quale intervenne la sentenza straniera » sia aggiunto: « od in una controversia connessa ai sensi dell'art. 108 del Codice di procedura civile ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rileggo ora l'intero n. 6 con quest'aggiunta e lo pongo ai voti:

« 6. Che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno.

« Qualora nella stessa controversia, sulla quale intervenne la sentenza straniera od in una controversia connessa ai sensi dell'art. 108 del Codice di procedura civile, sia pendente un giudizio avanti al magistrato italiano, la decisione sulla domanda di esecutorietà può essere sospesa fino all'esito del giudizio in corso.

« La Corte procede al riesame degli atti nei casi dei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 949 del Codice di procedura civile, e nel caso di manifesta ingiustizia.

« La Corte può quindi decidere la controversia in merito, ovvero dichiarare esecutiva la sentenza dell'autorità straniera.

« La Corte può anche procedere al riesame nel caso di sentenza pronunciata in contumacia del convenuto, quando risulti che questi non abbia potuto presentarsi in giudizio per un caso di forza maggiore ».

Chi approva questo n. 6 così modificato, è pregato di alzarsi.

È approvato.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di due membri della Commissione per il regolamento interno.

Senatori votanti	112
Maggioranza	57
Il senatore Ferraris Maggiorino, ebbe voti	96
» De Novellis	86
Voti nulli e dispersi	23.
Schede bianche	11.

Proclamo eletti i senatori: Maggiorino Ferraris e De Novellis.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

Riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni dell'art. 941 del Codice di procedura civile (N. 253);

II. Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Conti, riguardante l'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1913, n. 1435, relativo all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano e il lago di Garda (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1913, n. 511, che disciplina il collocamento fuori ruolo del personale del Reale Corpo del Genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, destinato nelle Colonie (N. 258);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento della somma di lire 175,000 dal fondo di riserva per le spese dell'istruzione elementare e popolare per corrispondere paghe e compensi al personale avventizio degli uffici provinciali scolastici, durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1914-15 (N. 270);

Conversione in legge del Regio decreto 12 marzo 1914, n. 183, che ha recato modificazioni ed aggiunte al testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con Regio decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10 (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 luglio 1914, n. 780, col quale è stata concessa la restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi « provoloni », di quelli « uso pecorino » e di qualsiasi altra qualità di formaggi salati « esclusi i margarinati » non classificati, prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero (N. 273);

Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1906-1907, 1907-1908 e 1908-1909 (N. 299);

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 300);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 606, col quale fu autorizzato un ulteriore aumento di lire 2,000,000 al fondo di riserva delle spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 278);

Convalidazione di decreti Reali e Luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute durante il periodo dal 21 maggio al 30 giugno 1915 (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, che autorizza la costituzione di un Consorzio fra gli Istituti di emissione e di altri enti per sovvenzioni su valori industriali (N. 279);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 265);

Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Imprimato per la stampa il 18 dicembre 1916 (ora 20)

AVV. EDOARDO GALIANA

Stampato per il Senato del Regno dalle Officine Reali di